



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0159331
del 21/03/2025

Oggetto: Comuni di San Bartolomeo al Mare (IM) – Andora (SV) – Villa Faraldi (IM). **V468** – procedura di V.I.A. Regionale relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Monte Chiappa", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 29,4 MW ed opere connesse.

Proponente: Tozzi Green S.p.A.

Al Settore
Valutazione Impatto
Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Servizio Urbanistica
Class. Fasc. 2025/11.6.3/15

Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo
Class. Fasc. 2025/11.6.8/28

Pratica n. 45.544

A riscontro della nota prot. n. 2025-0036531 del 24.01.2025, con la quale codesto Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha avviato il procedimento in oggetto, vista la documentazione resa disponibile sul sito istituzionale regionale e successivamente integrata, concernente la procedura di V.I.A. Regionale - V468 - relativa al progetto di che trattasi ed opere connesse, ricadente nei Comuni di San Bartolomeo al Mare (IM), Andora (SV) e Villa Faraldi (IM), si relaziona quanto segue.

Ciò a titolo di contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici.

L'area d'intervento è assoggettata al vincolo paesaggistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco.

Inoltre, in considerazione della prossimità del parco eolico rispetto ad aree soggette a vincolo paesaggistico imposto con specifici provvedimenti ministeriali, risulta applicabile la disposizione contenuta nell'art. 152 del ridetto D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm. e ii., che prevede, in caso di "posa di condotte per impianti industriali" e di "palificazioni", la facoltà per l'amministrazione competente di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi della Parte Terza del Codice.

Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo come ANI-MA (Aree Non Insediate, soggette a regime normativo di Mantenimento), art. 52 delle N.d.A.

In relazione al rapporto tra la disciplina dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) dei tre comuni interessati dall'intervento in oggetto: San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Andora, il documento n. IT020BD048-1P2310 affronta la corrispondenza tra le varie categorie di intervento previste (piazzole, distinte tra fasi di cantiere ed esercizio, area logistica, opere di consolidamento, comportanti terrapieni, gabbionate, viabilità di progetto ed adeguamenti alla viabilità esistente) e i rispettivi contenuti normativi della vigente disciplina urbanistica.

Al riguardo, come già anticipato nella nota del Servizio Urbanistica prot. n. 2025-0064455 del 04.02.2025, emerge il diffuso coinvolgimento – soprattutto per le installazioni e gli interventi di nuova accessibilità veicolare, al crinale di demarcazione tra le Province di Imperia e Savona – di territori ai quali i corrispondenti strumenti urbanistici comunali attribuiscono un prevalente regime conservativo, ai fini di tutelare le caratteristiche tradizionali del paesaggio agrario o di presidio ambientale (Villa Faraldi, zone Eb /Eg; San Bartolomeo al Mare, AC.AP /AC.BC /AC.BP /AC.AG.NI /AC.AG.PR; Andora, Territori TPA.Ce) o marginalmente riqualificativo (San Bartolomeo al Mare, AR.IS.R).

Per quanto la normativa citata non escluda aprioristicamente l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico di eseguire interventi infrastrutturali o di ricomposizione dei versanti (che ovviamente nella strumentazione urbanistica vigente sono funzionali alle connotazioni e destinazioni impresse), è necessario rilevare che debba sussistere una ricorrente e rimarcata attenzione al contenimento dell'incidenza degli interventi sulla morfologia dei suoli, naturali o antropizzati con la tipica sistemazione ligure a terrazzamenti. Ciò, per esempio, è esplicitato nel PUC di Villa Faraldi nei contenuti degli elaborati progettuali (art. 28, viabilità carrabile).

Quanto sopra induce a ritenere ammissibili, ove consentiti, tracciati veicolari di larghezza contenuta in 2,5 metri (oltre a slarghi per incroci), scarpate di altezza massima pari a 2,5 m. (Villa Faraldi), opere di sostegno limitate a 3 m. (San Bartolomeo), o parametrate in relazione alla pendenza del terreno (Andora), ma comunque sempre perseguendo l'esigenza di contenere la rimodellazione dei versanti e ripristinare la continuità delle fasce terrazzate.

A fronte di tali discipline, le previsioni progettuali riferite alla nuova viabilità di versante, per installazione e accesso agli aerogeneratori, e di crinale, per il collegamento di questi ultimi, si desumono essere di dimensioni ben maggiori al consentito, in quanto pari (doc. 1P2290) rispettivamente a 8,00 metri (4 + 4) e 5 metri (doc. 1P2300) per la larghezza della corrispondente viabilità, peraltro con margini di indeterminatezza nelle "Pendenze scarpate da perfezionare in fase esecutiva", così come per i muri di contenimento, di tipologia demandata alla successiva fase progettuale (doc. 1P2290).

Analogamente, appaiono eccessivamente incidenti le modifiche alle morfologie di crinale, in particolare per le piazzole e aree di stoccaggio numeri 5, 6 ,7 e per l'area di logistica, nonché, allo stato ancora indeterminati i tratti di tracciati alternativi in corrispondenza delle intercettazioni di percorsi pedonali, storici (WTG2, WTG5) e per strada vicinale (WTG2), da quanto desumibile dai contenuti dei documenti 1P2310 e 1P2300.

A mitigazione dei previsti interventi, sono sostanzialmente indicate attività rivegetative (inerbimento e piantumazioni arbustive, su fasce di 5 m. di larghezza lateralmente alla viabilità di nuova realizzazione e sulla maggior parte della superficie delle piazzole, inerimento delle aree di cantiere temporanee, rinverdimento delle gabbionate, compensazioni delle superfici boscate interessate dal progetto), nonché la previsione di un possibile utilizzo pubblico,

anche con funzione di “linea tagliafuoco”, della nuova viabilità di accesso al parco.

Anche la previsione della Stazione elettrica Terna e della Sotto Stazione elettrica Utente, localizzata all'interno di un contesto pianificatorio per previsioni trasformative (DTR1 in Comune di Andora) a prevalente destinazione produttiva (piccole e medie attività artigianali), che allo stato appare ancora inattuato, è riscontrata con l'indicazione grafica e l'esplicitazione dell'occupazione territoriale prospettata (circa 8.000 mq.). Inoltre, il riferimento alla “non interferenza con la disciplina degli ambiti contigui” appare insufficiente in quanto privo di una garanzia di assolvimento, per la porzione di competenza, del principale obiettivo riqualificativo del distretto, volto alla realizzazione di una strada d'argine alberata, anche per utilizzo ciclopedonale (su cui parrebbe interferire la fascia di rispetto per elettrodotti).

Aspetto, quest'ultimo che assume rilevanza in termini pianificatori, stante la posizione pressochè baricentrica dei sedimi di stazione e sottostazione, e le potenziali prospettive di attuazione della rimanente superficie del distretto (circa 70.000 mq.).

Erano altresì richiesti approfondimenti di cui alla citata nota del Servizio Urbanistica prot. n. 2025-0064455 del 04.02.2025, circa l'esplicitazione degli adeguamenti prospettati per la porzione del tracciato stradale nel territorio di S. Bartolomeo al Mare, per il tratto compreso tra il casello autostradale e l'innesto al previsto bypass in prossimità della località Chiappa. Considerati i puntuali adeguamenti graficamente individuati nel documento 1P2310, concentrati a monte o in corrispondenza del torrente Cervo, non si comprendono peraltro le motivazioni a supporto della permanenza di previsioni di “adeguamento” per il rimanente tratto stradale.

Ciò, stante il segnalato livello di attenzione per la corrispondenza con i regimi di mantenimento di PTCP (IS.MA e ID.MA) e, soprattutto, in corrispondenza al tessuto storico (NI.MA), che peraltro appare impropriamente omesso nella ricognizione dei corrispondenti regimi del livello locale del PTCP, nell'elaborato 1P2315.

In relazione al comparto “paesaggio”, per quanto di competenza del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo si formulano le seguenti considerazioni.

L'ambito in questione è posto in prossimità della costa Ligure, a confine tra i Comuni di Villa Faraldi, Andora e San Bartolomeo al Mare, ed interessa in particolare un crinale che da Monte Bandia - Monte Chiappa va verso mare, particolarmente visibile dai centri urbani e dai percorsi pubblici dei Comuni citati.

Inoltre, la nuova viabilità a servizio degli impianti, nonché la localizzazione dei 7 nuovi aerogeneratori insistono su un percorso escursionistico pubblico mappato nella Rete Escursionistica Ligure, di particolare interesse turistico-culturale per le visuali percepite verso mare e monti.

Il complesso delle trasformazioni territoriali indotte dalla realizzazione del Parco eolico risulta anche prossimo ad un Sito di Interesse Comunitario, IT 1315602 denominato “Pizzo di Evigno”.

I 7 aerogeneratori hanno una potenza complessiva di 29,4 MW, sono alti 180 mt e collocati lungo il crinale citato che da Monte Bandia - Monte Chiappa va verso mare. Il progetto prevede altresì la realizzazione di nuove strade all'interno di aree boscate ed adeguamento di strade comunali e locali esistenti.

Dette opere previste sono fortemente incidenti sulla percezione del paesaggio, costituendo elemento di rilevante intrusività rispetto alle principali visuali panoramiche esistenti lungo costa e dai nuclei insediati posti nell'immediate aree circostanti.

La localizzazione degli aerogeneratori lungo il crinale comporta una sproporzionata alterazione dello *skyline* del versante spartiacque tra i Comuni di Andora e Villa Faraldi e San Bartolomeo al Mare, dovuta in particolare alle eccessive dimensioni altimetriche delle pale, al loro numero e alla distanza tra gli aerogeneratori stessi, tali da far venir meno gli equilibri che caratterizzano il quadro paesaggistico in questione.

Inoltre, viene prevista la realizzazione di nuovi tracciati e piazzole che, per dimensioni e lunghezza, sono in contrasto con la disciplina della zona ANI-MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, regolata dall'art. 52 delle Norme di Attuazione. Ciò, laddove si prevede che non sia consentito aprire nuove strade di urbanizzazione e, in particolare, nel caso queste alterino in misura paesisticamente percettibile lo stato dei luoghi.

Quanto sopra, a maggior ragione, laddove l'accezione "nuova urbanizzazione" si riferisca, come in questo caso, alla condizione che, in un ambiente a particolare vocazione naturalistica, sia prevista l'apertura di una viabilità che consenta l'insediamento di una funzione non coerente con tale vocazione, soprattutto quando, per dimensione e strutturazione del sistema viario, venga a modificarsi l'originario impianto dei percorsi e la relativa contestualizzazione rispetto al territorio circostante.

Infine, l'intervento implica un'ampia, eccessiva, trasformazione del territorio e del paesaggio, anche a mezzo di esbosco, neppure preceduta da un'adeguata fase di confronto e dibattito pubblico, volta ad evidenziare gli elementi paesaggistici, anche riconducibili a valori storico-culturali e tradizionali dei territori, delle popolazioni e delle comunità locali.

Si richiamano, sempre con riferimento all'individuazione dei criteri da considerare ai fini della mappatura delle aree aventi diversa predisposizione ad accogliere siffatti impianti, le considerazioni già svolte da Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 3/2009, nonché con le deliberazioni della Giunta regionale n. 966/2002 e n. 551/2008. Secondo tali mappature vennero individuati alcuni areali all'interno dei quali si ritenne inammissibile la realizzazione di impianti eolici di tipo industriale, come quello in esame.

Si evidenzia che tale mappatura venne elaborata attraverso la composizione dei diversi livelli di tutela, tuttora operanti, di cui ai criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 966/2002:

- aree parco, SIC e ZPS, caratterizzate da presenza significativa di avi fauna tutelata ai sensi dell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CE;
- aree di nidificazione e di caccia di rapaci o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
- aree corridoio per l'avi fauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali;
- areali di chiropteri;
- zone soggette a regime di conservazione del PTCP.

Concludendo:

- allo stato delle conoscenze,
- vista la documentazione del procedimento, meglio elencata nel portale accessibile del sito istituzionale regionale,
- considerata la rilevante portata dell'intervento previsto,

si ritiene che

date le sovraespresse criticità del progetto, il contributo di questa Direzione Generale non possa che essere necessariamente di contrarietà all'intervento, sotto il profilo di competenza paesaggistica ed urbanistica.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Croce